

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR 2014-2020)***

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

Tipo di operazione 4.2.01 “Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema”.

Avviso pubblico regionale 2017 – Approccio di sistema

INDICE

Premessa

Sezione I – Descrizione requisiti e condizioni del tipo di operazione 4.2.01

1. Riferimenti normativi
2. Obiettivi del tipo di operazione 4.2.01
3. Beneficiari
4. Condizioni di ammissibilità
5. Tipologie di intervento ammissibili
6. Spese ammissibili
7. Spese non ammissibili e limitazioni specifiche
8. Aree di intervento
9. Risorse finanziarie
10. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili
11. Criteri di priorità della domanda di sostegno

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

12. Domande di sostegno e pagamento e relative procedure
13. Controlli
14. Vincoli di destinazione
15. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni
16. Obblighi informativi
17. Disposizioni finali

Elenco Allegati

Allegato A - Relazione tecnica di progetto

Allegato B - Materie prime e prodotti finiti

Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di solidità economico aziendale per imprese individuali e società di persone

Allegato D - Metodologia da adottare ai fini di applicazione delle priorità e del calcolo del punteggio e individuazione della documentazione da produrre

Allegato E - Relazione descrittiva ex D. Lgs. n. 33/2013

Allegato F - Tabelle di riduzione dell'aiuto in caso di mancato rispetto degli impegni

Allegato G - Prospetto di raffronto fra preventivi

Allegato H - Elementi per la definizione della dimensione dell'impresa

Allegato J - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "*de minimis*"

PREMESSA

Con il presente Avviso pubblico la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il tipo di operazione 4.2.01 "Investimenti in aziende agroindustriali in approccio individuale e di sistema", limitatamente alla modalità con approccio di filiera.

Il presente Avviso pubblico definisce i criteri e le procedure di attuazione del suddetto tipo di operazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento.

Si precisa altresì che l'efficacia del presente Avviso pubblico è subordinata all'approvazione delle modifiche al PSR sottoposte all'approvazione dei Servizi della Commissione Europea e attualmente in corso di valutazione da parte degli stessi.

Sezione I - Descrizione requisiti e condizioni del tipo di operazione 4.2.01

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3530 *final* del 26 maggio 2015 (di seguito PSR), di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2015, come modificato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 173 del 17 febbraio 2017, in fase di esame da parte della Commissione Europea;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed in particolare l'articolo 17;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Obiettivi del tipo di operazione 4.2.01

L'operazione si colloca nell'ambito della Misura 4 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agricolo regionale nel suo complesso. L'azione è rivolta alle imprese di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata remunerazione per le aziende agricole che cedono la materia prima; essa si concretizza nell'erogazione di incentivi, sotto forma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto;
- riferiti ai settori individuati nel P.S.R..

I progetti devono essere coerenti con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la Focus Area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali, come descritti al paragrafo 8.2.4. "M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali del PSR".

3. Beneficiari

L'aiuto viene accordato alle imprese che svolgono attività di commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sia in entrata che in uscita ed a prodotti in uscita non Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca – e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

L'attività di commercializzazione e/o trasformazione oggetto dell'investimento deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite per almeno il 51% da soggetti terzi.

Per le aziende agricole di base, che svolgono tali operazioni quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, la percentuale di materie prime da soggetti terzi deve essere superiore al 34%. Dovranno comunque essere rispettate le specifiche sulla “materia prima” indicate nell'Avviso pubblico “progetti di filiera”.

4. Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti già definiti al punto 3. dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- 4.1. risultare iscritti ai registri della CCIAA, e se impresa agricola di base:
 - in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla CCIAA, deve risultare quale attività primaria;
 - in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 4.2. risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e fascicolo dematerializzato e conforme all'Allegato A della determinazione n. 1919 del 28/11/2016;
- 4.3. proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Avviso pubblico e nell'Avviso pubblico “progetti di filiera” (vedi tabella al punto 5 “Definizioni”) rientranti in un progetto di filiera coerente con il tema dei fabbisogni del settore di riferimento, ad esclusione dei settori minori;
- 4.4. dimostrare che l'investimento proposto determini una concreta ricaduta in termini di redistribuzione di reddito, di certezza di ritiro del prodotto e di servizi offerti sui produttori agricoli di base;
- 4.5. dimostrare che l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa. La condizione si intende assolta qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:
 - aumento del fatturato dell'impresa;
 - aumento dei quantitativi di prodotti esportati (riferiti sia al mercato interno che extra CE);
 - consolidamento dell'occupazione;

- ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
 - ottenimento di livelli di sicurezza e condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
 - utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, anche in funzione di un riutilizzo a tale fine di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale;
 - diminuzione dei costi unitari di produzione;
- 4.6. dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
- 4.7. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
- 4.8. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

La sussistenza delle predette condizioni collegate all'investimento dovrà essere comprovata attraverso:

- relazione tecnica economica di progetto (Allegato A) per ciò che riguarda i punti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e documentazione tecnica di progetto;
- dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta che le clausole concernenti l'acquisto / la cessione della materia prima sono inserite in un'apposita sezione dell'accordo come indicato al paragrafo 12 dell'Avviso pubblico "progetti di filiera". Conseguentemente non è dovuta la presentazione di specifici contratti di acquisto/coltivazione.

I contratti devono coprire almeno il 51% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato in conformità con quanto stabilito dall'Avviso pubblico "progetti di filiera".

- specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato circa il titolo necessario o estremi del titolo stesso se già in possesso al momento della presentazione della domanda; nella dichiarazione devono essere elencate anche ulteriori autorizzazioni di cui l'intervento è soggetto in funzione della normativa vigente (es. sismica ecc);
- dichiarazione del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti.

La concessione del contributo sarà inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:

- società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
- presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
- revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
- che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di insolvenza o procedure concorsuali;
- che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti (solo nel caso sussista questa condizione).

Nel caso di imprese individuali o società di persone specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale rappresentante come da modello Allegato C.

- 4.9. in caso di aiuti concessi in regime “*de minimis*”, non aver ottenuto aiuti superiori ai massimali previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

L'impresa dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e al momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento.

5. Tipologie di intervento ammissibili

Ai fini del presente Avviso pubblico sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- tecnologie e procedure finalizzate a sviluppare nuovi o maggiori prodotti di qualità o aprire nuovi mercati;
- impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;

- realizzazione e/o ammodernamento di strutture di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita, imballaggio;
- ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- se l'investimento è dedicato solo a opere connesse ad ottenere una maggiore efficienza energetica dell'impianto quali: isolamento termico degli edifici, razionalizzazione, e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi. Tali interventi potranno essere ammessi solo se comportano un risparmio energetico maggiore o pari al 20% rispetto alla situazione di partenza;
- installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Si sottolinea che in sede di presentazione delle domande sul presente Avviso pubblico l'impresa ha la facoltà di confermare investimenti già oggetto di una domanda di sostegno presentata a valere sull'Avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 448/2016 e collocata in posizione non utile al finanziamento nella graduatoria delle domande ammissibili di cui alla determinazione dirigenziale n. 19020 del 28 novembre 2016, qualora coerenti con le finalità del progetto di filiera cui l'impresa aderisce. Detti investimenti saranno valutati anche sulla base della documentazione di supporto già allegata alla precedente domanda (e pertanto non potranno risultare modificati rispetto alla iniziale previsione) e la decorrenza della possibilità di avviare l'investimento, secondo la definizione di cui al successivo punto 6., si intende riferita alla data di protocollazione della stessa, mentre per ogni altro investimento eventualmente inserito *ex novo* la decorrenza dell'avvio dell'investimento si intende dalla data di protocollazione della domanda presentata sul presente Avviso pubblico.

La scelta di trasferire gli investimenti sul Progetto di filiera è irrevocabile e comporta l'impossibilità di usufruire di eventuali scorrimenti della graduatoria dell'Avviso pubblico su cui era presentata la domanda originaria.

6. Spese ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
- investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità connessi al progetto presentato nella misura massima del 10 % rispetto all'importo complessivo delle precedenti voci. Nel caso particolare degli studi di fattibilità, la relativa spesa è riconosciuta a fronte della presentazione di specifici elaborati frutto dell'effettuazione di analisi di mercato, economiche e similari, finalizzate a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto: la congruità della relativa spesa è soggetta al confronto di più offerte in accordo a quanto previsto al successivo punto 12.6.

Sono ammissibili a sostegno anche le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisto di software;
- creazione e/o implementazione di siti internet;
- acquisto di brevetti e licenze.

7. Spese non ammissibili e limitazioni specifiche

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al dettaglio ad eccezione delle iniziative di vendita diretta nell'ambito di locali vendita aziendali di beni prodotti prevalentemente dal soggetto beneficiario dell'operazione di riferimento.
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- gli investimenti di mera sostituzione;
- gli investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- gli investimenti realizzati antecedentemente alla di presentazione della domanda di sostegno. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - risulta già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria). Non rientrano nella presente categoria le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione dell'investimento proposto, quali onorari di professionisti e consulenti;
 - è stato consegnato (con riferimento al DDT o fattura accompagnatoria) nel caso di acquisto di un bene (macchinario, attrezzatura, impianto la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio).
 - la data di inizio lavori comunicata al comune competente, per le opere edili sia anteriore alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso specifico delle imprese operanti in settori rientranti nell'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, è altresì vigente la seguente demarcazione:

OCM - settore ortofrutta

Il sostegno è accordato anche alle imprese aderenti ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta o che svolgano esse stesse funzione di Organizzazione di Produttori, purché la spesa ammissibile relativa all'intervento proposto sia superiore a 1.000.000 di Euro.

OCM - settore vitivinicolo

Sono ammesse ad aiuto solo le grandi imprese, ovvero quelle che superano i parametri della raccomandazione 2003/361/CE, quale ripresa dall'allegato I al Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 e dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- impianti fotovoltaici qualora prevedano l'immissione in rete dell'energia prodotta;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- costruzione di strutture ed acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese non oggetto di ammortamento;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con Contratto di locazione finanziaria (leasing);
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

8. Aree di intervento

Il tipo di operazione 4.2.01 è applicabile su tutto il territorio regionale.

9. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie allocate sul presente Avviso pubblico ammontano ad **Euro 52.400.000** e sono ripartite tra i settori o raggruppamenti settori descritti al paragrafo 9 dell'Avviso pubblico "progetti di filiera".

10. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata nel 35% calcolato sul totale della spesa ammissibile: detti aiuti non sono cumulabili con nessuna altra sovvenzione a qualsiasi titolo concessa.

Gli investimenti proposti, dovranno avere una dimensione finanziaria minima di € 100.000,00 e massima di € 2.800.000,00, tenuto conto della demarcazione OCM settore ortofrutta di cui al precedente paragrafo 7.

Gli investimenti relativi a prodotti in uscita non Allegato I del Trattato dovranno avere una dimensione di spesa ammissibile non superiore a €300.000,00 e il contributo sarà comunque concesso in relazione all'applicazione dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese generali.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

È data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo massimo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei limiti massimi di spesa stabiliti.

Ciascuna impresa può presentare un solo progetto per filiera produttiva come descritte al paragrafo 8 dell'Avviso pubblico "progetti di filiera". È comunque possibile presentare massimo 2 progetti riferiti a differenti filiere che non siano attribuite ad un unico settore come indicato al paragrafo 9 dell'Avviso pubblico "progetti di filiera".

Un progetto può riguardare uno o più stabilimenti. Non è ammessa la presentazione di più progetti rivolti al medesimo stabilimento.

11. Criteri di priorità della domanda di sostegno

I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti di cui al punto 6. del presente Avviso pubblico, verranno valutati utilizzando i seguenti criteri.

Il punteggio minimo di accesso ai contributi è fissato in 25 punti, sotto al quale un progetto non può essere considerato ammissibile e conseguentemente finanziabile.

11.1. Maggiori garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base

Il criterio è ponderato in funzione della presenza di una o più delle seguenti condizioni:

11.1.1 certezza di ritiro/acquisto del prodotto nel medio periodo: 3 punti;

11.1.2 prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi: 3 punti;

11.1.3 conferimenti/acquisti supportati da contratti quadro attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n.102 del 27 maggio 2005 o da contratti di filiera ai sensi del DM n. 11000 del 2 novembre 2016, che valorizzino un quantitativo di materia prima oggetto di trasformazione/lavorazione superiore al 70%: 4 punti;

11.1.4 contratti di acquisto stipulati con Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale: 3 punti;

11.1.5 adesione a Organizzazioni Interprofessionali (OI) riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionali: 3 punti;

11.1.6 servizi offerti: 1 punto.

11.2. Garanzie ambientali

- 11.2.1. adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Reg. (CE) n. 1121/2001 (EMAS), riferita al sito oggetto di investimento, posseduta da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda ed in corso di validità: 2 punti;
- 11.2.2. certificazione UNI EN ISO 14001 sistema di gestione ambientale certificato riferita al sito oggetto di investimento posseduta alla data di presentazione della domanda con obbligo di mantenimento per il periodo di vincolo: 1 punto;
- 11.2.3. interventi che adottano materiali di bioedilizia: 3 punti;
- 11.2.4. interventi volontari di mitigazione: 1 punto;
- 11.2.5. utilizzo di suolo zero: 3 punti.

11.3. Certificazioni

Possedute alla data di presentazione della domanda con obbligo di mantenimento per il periodo di vincolo:

- 11.3.1. certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro riferita al sito oggetto di investimento: 2 punti;
- 11.3.2. certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare: 2 punti;
- 11.3.3. certificazione UNI EN ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: 2 punti;
- 11.3.4. certificazione International Food Standard (IFS): 2 punti;
- 11.3.5. Global Standard for Food Safety (BRC): 2 punti;
- 11.3.6. certificazione UNI EN ISO 50001 sistema di gestione dell'energia riferita al sito oggetto di investimento: 2 punti;
- 11.3.7. certificazione UNI ISO/TS 14067 Carbon footprint di prodotto: 2 punti;
- 11.3.8. certificazione Environmental footprint (PEF) secondo la metodologia di cui alla raccomandazione 2013/179/UE del 9 aprile 2013: 2 punti;
- 11.3.9. modello di organizzazione 231 ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001: 2 punti;
- 11.3.10. certificazioni di responsabilità sociale SA 8000: 2 punti;
- 11.3.11. soggetti in possesso di "rating di legalità delle imprese" (articolo 5-ter del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27): 2 punti.

Le certificazioni contrassegnate dalle sigle dal 11.3.1 al 11.3.8 devono identificare anche lo stabilimento/sito produttivo.

11.4. Vantaggi occupazionali

Il criterio fa riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività dell'impresa nel rispetto dei principi di stabilizzazione, crescita e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati con le

RSU o con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale: 2 punti.

11.5. Consolidamento e sviluppo di produzioni di qualità regolamentata

11.5.1. Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni ottenute, certificate ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

11.5.2 Produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 e successive modifiche e integrazioni (esclusa la tutela transitoria). Per il vino (DOC e DOCG) il riferimento è la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino".

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni DOP (0,1 punto per ogni punto percentuale) e 5 punti nel caso di produzioni IGP (0,05 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti sopra specificati prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

11.6. Interventi funzionali a migliorare l'efficienza energetica

Si tratta di interventi quali isolamento termico degli edifici, razionalizzazione, e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi. Tali interventi possono costituire fattore premiante solo se comportano un risparmio energetico maggiore o pari al 25% rispetto alla situazione di partenza, riferita allo stabilimento oggetto di investimento: 5 punti.

11.7. Innovazione tecnologica del ciclo produttivo

Il criterio premia progetti in cui l'innovazione tecnologica riferita ad investimenti in specifici impianti e macchinari di ultima generazione rappresenta una quota consistente dell'importo complessivo del progetto. In particolare:

percentuale di spesa = 50%: 5 punti;

percentuale di spesa fra > 50% e < /= 80%: 10 punti;

percentuale di spesa superiore all'80%: 15 punti.

11.8. Interventi ubicati in area montana svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni (Allegato G dell'Avviso pubblico "progetti di filiera").

Nel caso di progetti destinati ad impianti ubicati in queste aree sono attribuiti 5 punti.

11.9. Partecipazione al progetto di filiera.

La partecipazione al progetto di filiera comporta l'attribuzione di 2 punti.

Ulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi, nonché sulla documentazione che l'impresa deve produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorità sono contenuti nell'Allegato D del presente Avviso pubblico.

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

12. Domande di sostegno e pagamento e relative procedure

12.1 Presentazione delle domande

Le domande di sostegno a valere sul tipo di operazione 4.2.01 dovranno essere presentate secondo le modalità previste al punto 16 dell'Avviso pubblico "progetti di filiera".

La mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio previsto dal citato punto 16 comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente Avviso pubblico. La domanda sarà comunque considerata inammissibile qualora non completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso.

Responsabile del procedimento amministrativo è Marco Calmistro - Responsabile Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari - Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna – Telefono 051 5274319 – Fax 051 5274669 – mail agrisai1@regione.emilia-romagna.it.

Per informazioni tecniche, procedurali e amministrative rivolgersi alla Segreteria del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari - Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna – Telefono 051 5274319 – Fax 051 5274669 – mail agrisai1@regione.emilia-romagna.it

12.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati, pena la non ammissibilità inseriti nel SIAG mediante upload di file:

- relazione tecnica economica di progetto contenente gli aspetti finanziari e progettuali dell'investimento (Allegato A al presente Avviso pubblico) e la congruità dello stesso con le finalità e le strategie di filiera;
- scheda relative alle materie prime, prodotti finiti oggetto di investimento (Allegato B al presente Avviso pubblico);
- delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:
 - l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;

- l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno ed incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;

- dichiarazione del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;
- specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato circa il titolo necessario o estremi del titolo stesso se già in possesso al momento della presentazione della domanda, nella dichiarazione devono essere elencate anche ulteriori autorizzazioni di cui l'intervento è soggetto in funzione della normativa vigente (es. sismica ecc.);

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi;

- relazione descrittiva sintetica del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, secondo lo schema di cui all'Allegato E al presente Avviso pubblico;
- progetto definitivo composto da computo metrico estimativo analitico, per opere edili propriamente dette e facoltativamente per opere edili complementari o prefabbricati, disegni, layout, preventivi ed, eventualmente, da relazione tecnica specifica dell'investimento che si intende realizzare. Tale progetto, dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:
 - computo metrico estimativo delle opere edili propriamente dette o facoltativamente per opere edili complementari o prefabbricati redatto **coerentemente con quanto previsto al punto 12.6. Congruità della spesa**. Si chiarisce che le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato: in ogni caso la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e/o di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;
 - tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione è necessario allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima dell'intervento. **Le tavole ed i disegni quotati dovranno essere allegati anche**

in forma cartacea alla domanda di aiuto;

- opere a preventivo (opere edili ed affini complementari; strutture prefabbricate; se non a c.m.e., impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc.; macchinari; attrezzature; impianti specifici; investimenti immateriali): il calcolo della spesa, **coerentemente con quanto previsto al punto 12.6. Congruità della spesa**, dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta in 3 preventivi di diverse imprese fornitrici specializzate, acquisiti dal beneficiario o soggetto da lui delegato, omogenei per oggetto, datati e sottoscritti. I preventivi devono essere dettagliati e non prevedere importi "a corpo"; occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta (Allegato G al presente Avviso pubblico) firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza. Analoga procedura deve essere seguita nel caso della presenza di meno di tre preventivi, fatto salvo il caso di impianti di completamento;
- nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature: dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale Rappresentante circa l'attuale disponibilità dell'immobile cui sono destinati;
- dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta che le clausole concernenti l'acquisto/la cessione della materia prima sono inserite in un'apposita sezione dell'accordo come indicato al **paragrafo 12** dell'Avviso pubblico "progetti di filiera". Conseguentemente non è dovuta la presentazione di specifici contratti di acquisto/coltivazione.

I contratti devono coprire almeno il 51% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato in conformità con quanto stabilito dall'Avviso pubblico "progetti di filiera".

- dichiarazione rilasciata in alternativa da:
 - società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
 - presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
 - revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;

- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
- c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti (solo se sussiste tale condizione).

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale Rappresentante nel caso di imprese individuali o società di persone (Allegato C al presente Avviso pubblico);

- documentazione inerente la demarcazione rispetto al Regolamento (UE) n. 1308/2013 riguardanti le organizzazioni comuni dei mercati agricoli.

- OCM ortofrutta

I soggetti che propongono investimenti nel settore ortofrutticolo (prodotti freschi e trasformati) dovranno produrre in alternativa una delle seguenti specifiche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante:

- che l'impresa aderisce ad una Organizzazione di Produttori (O.P.) (specificando quale) e che l'investimento proposto è coerente con gli obiettivi e le azioni previste nel Programma Operativo presentato dall'Organizzazione di appartenenza. Detta dichiarazione deve essere controfirmata dal Legale Rappresentante dell'O.P.;
- che l'impresa svolge essa stessa funzione di Organizzazione di Produttori;
- che l'impresa non aderisce a nessuna Organizzazione di Produttori e che non svolge essa stessa funzione di Organizzazione di Produttori.

- OCM Vitivinicolo

I soggetti che propongono investimenti nel settore vitivinicolo dovranno produrre dichiarazione del Legale rappresentante che l'impresa supera i parametri della raccomandazione 2003/361/CE, quale ripresa dall'allegato I al Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014, e dall'applicazione definita dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Grande impresa), come descritti nell'Allegato H al presente Avviso pubblico;

- per gli investimenti relativi a prodotti in uscita non Allegato I del Trattato ai quali si applica il regime "*de minimis*" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa secondo specifico modello di cui all'Allegato J al presente Avviso pubblico. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata dal beneficiario con eventuali modifiche intercorse dopo la

presentazione della domanda nel più breve tempo possibile.

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità di cui al precedente punto 11.

12.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca. **Detta istruttoria, secondo quanto stabilito al punto 17 dell'Avviso pubblico "Progetti di filiera" per la macro-fase a), dovrà concludersi entro il 15 dicembre 2017.**

A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio individua i collaboratori che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all'esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa massima ammissibile ad aiuto;
- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Per i beneficiari che richiedono l'aiuto in regime "*de minimis*", verranno effettuate le verifiche in ordine all'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti "*de minimis*" a cui farà seguito la quantificazione definitiva del contributo concedibile.

Gli esiti delle attività istruttorie e di valutazione saranno sintetizzati in apposite schede e saranno riassunti in uno specifico atto nel quale saranno indicate le istanze ammissibili, con riferimento al progetto di filiera a cui afferiscono, con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del conseguente contributo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili per le quale il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti e precisazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Avviso pubblico.

Integrazione ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi prodotti successivamente alla presentazione della domanda non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi e le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

Entro la data del **31/10/2017** le imprese partecipanti ai progetti di filiera dovranno, se non già provveduto in sede di domanda di sostegno, integrare la domanda con gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune (permesso di costruire), se necessario e non presentato all'atto della domanda e o nel corso della fase istruttoria. Sempre nel caso di progetti che comportino opere edili a misura dovranno essere prodotte offerte di affidamento lavori da almeno due imprese edili redatte sulla base del medesimo capitolato.

Con riferimento all'istruttoria dei progetti di filiera, all'approvazione e all'utilizzo delle graduatorie settoriali si rimanda ai punti 17 e 18 dell'Avviso pubblico "progetti di filiera".

12.4 Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo

Entro i 60 giorni successivi alla data ultima fissata dal Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari nel provvedimento di concessione relativo ai beneficiari diretti del progetto di filiera, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREA. In caso di mancato rispetto di tali termini (sia in relazione alla conclusione del progetto, che in relazione alla data di protocollazione della domanda di saldo su SIAG), si procederà all'applicazione delle riduzioni ed eventualmente delle sanzioni di cui al successivo punto 15. del presente Avviso pubblico.

Le modalità e gli schemi da utilizzare in sede di rendicontazione del progetto realizzato saranno indicati nei singoli atti di concessione. Si anticipa che verrà richiesta a supporto della documentazione tecnico amministrativa, documentazione fotografica riguardante le fasi di esecuzione del progetto - in particolare per quanto riguarda le opere non ispezionabili - e il progetto concluso.

Si anticipa peraltro che la rendicontazione deve essere supportata dai seguenti documenti:

- riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate in sede di istruttoria di ammissibilità del progetto, al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- copia dei giustificativi di spesa. Nel rispetto di quanto disposto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" approvato dal MPAAF saranno ritenuti ammissibili solo le modalità di pagamento a mezzo Bonifico e/o Ricevuta bancaria (Ri.ba);

Si specifica inoltre che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente Avviso pubblico e nel progetto approvato;
- b) sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione del rendiconto finale (domanda a saldo), fatte salve gli oneri relativi ad investimenti immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato;
- c) le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo;
- d) le fatture risultino saldate dal soggetto beneficiario del contributo.

Inoltre si specifica che sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

In caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro, alla domanda di pagamento dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2

della legge 13 agosto 2010, n. 136”, secondo l’Allegato H all’Avviso pubblico “progetti di filiera”.

Entro i successivi 90 giorni, di norma, il Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari dovrà provvedere all’istruttoria della domanda di pagamento.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG). La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Il Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

12.5 Varianti

È ammessa una sola richiesta di variante da parte del beneficiario. La variante al progetto approvato deve essere proposta dal singolo “beneficiario diretto” ed approvata dal promotore/capofila, con formale assenso. Detta variante è istruita dal Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, in conformità a quanto indicato al paragrafo 21 (Varianti) dell’Avviso pubblico “progetti di filiera”.

A tale riguardo si specifica che sono considerate varianti al progetto:

- cambiamento di beneficiario;
- cambio di sede dell’investimento;
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- modifica della tipologia di opere approvate.

Qualora il beneficiario assuma il ruolo di promotore /capofila non è ammesso il cambio del beneficiario, fatte salve le condizioni previste dal paragrafo 21 dell’Avviso pubblico “progetti di filiera”.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.

Ciò premesso non sono considerate varianti i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene e, di norma, gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell’ambito del 10% del totale della spesa ammissibile ad aiuto quale risultante in esito alle verifiche tecnico amministrative di regolare esecuzione dell’intervento approvato al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali.

Si specifica che nel caso di opere edili ed affini qualora le modifiche proposte siano subordinate a variante al Permesso di Costruire originario o di SCIA, necessitano di richiesta ed approvazione formale.

La richiesta di variante deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione e deve essere corredata da tutta la necessaria documentazione tecnica ed autorizzativa a supporto.

Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere **presentata almeno 60 giorni prima** della prevista data di conclusione del progetto.

12.6 Congruità della spesa

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al più recente prezzo della CCIAA di Bologna disponibile o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzo regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente versione. Le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato: in ogni caso la scelta dell'impresa affidataria dei lavori dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. I valori del prezzo dovranno essere diminuiti del 10% per gli immobili produttivi se di superficie superiore a 2.000 mq, per tenere nella debita considerazione le economie di scala. Il contributo sarà calcolato sulla base dell'importo risultante inferiore dalla comparazione tra quello del c.m.e. e quello dell'offerta economicamente più conveniente.

Nel caso di acquisti di opere edili ed affini complementari, strutture prefabbricate, impianti fissi (es. elettrico, idrico termico sanitario), impianti specifici per trasformazione/commercializzazione, macchinari, e attrezzature si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata. Le offerte devono essere omogenee e dettagliate, comparabili e non prevedere importi a corpo e dovranno risultare espressamente richieste in autonomia dal beneficiario o suo delegato diverso dai fornitori. A tal riguardo si precisa che comunque, in applicazione del principio di economicità (Corte dei conti europea – Relazione speciale “applicare il principio dell'economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE” n. 22 del 2014) dove si stabilisce di fornire sostegno per l'intervento giusto al prezzo più vantaggioso, la spesa che verrà considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minore importo indipendentemente dalla scelta della ditta che eseguirà/fornirà i lavori/macchinari.

In caso di progetti complessi (es. macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici) nei quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore.

L'utilizzo di un solo preventivo può altresì ricorrere nel caso di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, facendo ricorso al medesimo fornitore.

Le spese generali dovranno essere computate in ogni caso secondo le modalità di modulazione descritte nella sezione “Avvertenze generali” del Prezzo regionale per opere ed interventi in agricoltura. Le percentuali massime così determinate computabili nel progetto per spese tecniche generali si intendono comprensive di eventuali costi legati a studi di fattibilità.

Anche per gli investimenti immateriali (studi di fattibilità), al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte. Le suddette tre offerte

devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

12.7 Termini di esecuzione dell'investimento

I lavori relativi all'investimento approvato dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di comunicazione tramite PEC al promotore/capofila del provvedimento di concessione relativo ai beneficiari diretti del progetto di filiera.

Su motivata e documentata richiesta del beneficiario, **presentata almeno 30 giorni prima** del termine stabilito per la conclusione del progetto, l'Amministrazione regionale potrà concedere una sola proroga non superiore a 180 giorni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, della L.R. 15/1997, approvata con formale assenso dal promotore/capofila.

12.8 Erogazione del contributo

Relativamente alle modalità di erogazione del contributo si rimanda al contenuto di cui al paragrafo 20 "Liquidazione degli aiuti ed erogazione" dell'Avviso pubblico "progetti di filiera".

13. Controlli

Per quanto riguarda questo punto si rimanda a quanto già indicato al paragrafo "23. Controlli" dell'Avviso pubblico "progetti di filiera".

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e degli appositi manuali procedurali approvati da AGREA.

Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti, i seguenti controlli:

- a) "amministrativi" su tutte le domande di pagamento finalizzati a verificare la fornitura dei prodotti e dei beni cofinanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- b) "in loco" a campione prima dell'effettuazione del pagamento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

14. Vincoli di destinazione

I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del progetto sono soggetti a vincolo di destinazione, così come disposto dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997 e per quanto compatibile con l'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

15. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni

15.1. Riduzioni

In attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 640/2014 in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata, qualora in sede di controllo venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni e/o vincoli connessi alla concessione degli aiuti di cui al presente Avviso pubblico, le percentuali di riduzione del sostegno da applicare sono riportate nell'Allegato F al presente Avviso pubblico.

In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari all'1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione del progetto e/o della protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo.

15.2. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati *in toto* o in parte, a seconda della pertinenza dell'irregolarità, qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi gli interventi entro i termini stabiliti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al precedente paragrafo 15.1 per il ritardo di 25 giorni di calendario nella protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo;
- non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti dal presente Avviso pubblico, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto e dall'Allegato F al presente Avviso pubblico;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Avviso pubblico e nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Per le difformità riscontrate in relazione alle spese riconoscibili in sede di verifica della domanda di pagamento, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Le riduzioni di cui al punto 15.1 si calcolano all'importo risultante dopo l'applicazione di ogni altra riduzione e sanzione.

Restano inoltre ferme le cause di revoca definite dall'Avviso pubblico "progetti di filiera".

16. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella specifica deliberazione della Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre 2016, nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

17. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore ed alle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

Allegato A)

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA DI PROGETTO

RICHIEDENTE:

Ragione sociale

Sede legale

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

1. Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
2. Installazioni esistenti;
3. Titolo del progetto;
4. Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento);
5. Ubicazione dell'investimento previsto (indirizzo e riferimenti catastali);
6. Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1. Opere edili ed affini propriamente dette	A misura	€	
2. Opere edili ed affini complementari	A preventivo	€	
3. Strutture prefabbricate	A preventivo	€	
4. Impianti fissi (elettrico, idrico sanitario, termico, ecc)	A preventivo	€	
5. Impianti specifici funzionali alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti	A preventivo	€	
6. Macchinari ed attrezzature generiche	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 1		€	
7. Onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità		€	
TOTALE PARZIALE 2		€	
8. Investimenti immateriali (acquisto di software, creazione e/o implementazione di siti internet, acquisto di brevetti e licenze)	A preventivo	€	
TOTALE GENERALE		€	

L'importo delle spese generali (onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato, punto 7) verrà computato in funzione di quanto previsto al punto 12.6 dell'Avviso pubblico dell'operazione 4.2.01 in modalità filiera.

DIMOSTRAZIONE DELLE SEGUENTI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI CUI AL PUNTO 4 DELL'AVVISO PUBBLICO DELL'OPERAZIONE 4.2.01 IN MODALITÀ FILIERA:

1. conformità degli investimenti proposti (punto 4.3) dell'Avviso pubblico;
2. concreta ricaduta in termini di redistribuzione di reddito, di certezza di ritiro del prodotto e di servizi offerti sui produttori agricoli di base (punto 4.4) dell'Avviso pubblico;
3. miglioramento del rendimento globale dell'impresa (punto 4.5) dell'Avviso pubblico;
4. esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto (punto 4.6) dell'Avviso pubblico.

CONGRUITA' DEL PROGETTO CON LE FINALITA' E LE STRATEGIE DELLA FILIERA

Eventuali ulteriori elementi che il richiedente ritenga utile fornire per la comprensione del progetto.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

SITUAZIONE POST INVESTIMENTO**Materie prime per tipologia****quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Produzione realizzata per tipologia**quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

tipo prodotto da inserire ⁽¹⁾	Cod. tipo	
Bio	1	BIO
Denominazione origine riconosciuta	2	DOP
	3	DOP/BIO
	4	IGP
	5	IGP/BIO
Altri prodotti (non rientranti nelle precedenti tipologie)	6	A

Note per la compilazione:

- Compilare un unico Allegato con i dati aggregati di tutti gli stabilimenti interessati dal progetto;
- Devono essere indicate tutte le materie prime lavorate e le relative produzioni che in domanda sono raggruppate in macro voci;
- Le quantità totali espresse in domanda devono coincidere con quelle indicate nel presente modello;
- Le quantità vanno espresse per quanto possibile in tonnellate (anche per il latte lavorato);
- Le quantità di aceto balsamico, succhi, ecc. vanno espresse in ettolitri;
- La colonna n. pezzi è un'integrazione delle due colonne che precedono (in particolare per gli animali vivi, i formaggi, le cosce fresche, i prosciutti, i salumi e le uova oltre ai quantitativi in tonnellate indicare anche il numero dei pezzi);

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato C)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI SOLIDITA'
ECONOMICA AZIENDALE NEL CASO DI IMPRESE INDIVIDUALI E
SOCIETA' DI PERSONE**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (__) il
__/__/____, C.F. _____ e residente a _____ (__) in via/p.zza
_____ n.____, in _____ qualità _____ di

DICHIARA E ATTESTA
(art. 47 d.p.r. 28/12/2000 n. 445)

l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e la sussistenza di un normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità.

Tali dati sono desumibili da quanto riportato nella denuncia dei redditi allegata.

Il Legale rappresentante

N.B. : La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e può essere inviata anche con le modalità indicate nell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000.

Allegato D)

METODOLOGIA DA ADOTTARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE PRIORITA' E DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO ED INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Indicare con crocetta la priorità richiesta nella specifica colonna "Richiesta"

1. Maggiori garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base: il criterio è ponderato in funzione della presenza di una o più delle seguenti condizioni:

Codice	Descrizione	Punti	Richiesta
11.1.1	certezza di ritiro/acquisto del prodotto nel medio periodo	3	
11.1.2	prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi	3	
11.1.3	conferimenti/acquisti supportati da contratti quadro attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005 o da contratti di filiera ai sensi del D.M. 11000 del 2/11/2016 che valorizzino un quantitativo di materia prima oggetto di trasformazione/lavorazione superiore al 70%	4	
11.1.4	contratti di acquisto stipulati con Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale	3	
11.1.5	adesione a Organizzazioni Interprofessionali (OI) riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionali	3	
11.1.6	servizi offerti	1	

Specifiche

11.1.1 il punteggio è attribuito nel caso che dall'accordo di filiera venga confermato, così come richiesto dall' Avviso pubblico, che la durata dei contratti/conferimenti superi i 3 anni dalla conclusione dell'investimento prevista.

11.1.2 il punteggio è riferito al contenuto dell'accordo di filiera ed è attribuito in presenza di clausole di acquisto che prevedano maggiorazioni al prezzo di base garantito nel caso di materia prima rispondente a specifici parametri qualitativi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 70% della materia prima oggetto di investimento sia coperta da tali tipi di contratti.

11.1.3: il punteggio è attribuito nel caso sia specificato nell'accordo di filiera che il contenuto dei contratti in essere faccia specifico riferimento ad uno dei suddetti accordi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 70% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.

11.1.4: il punteggio è riferito a quanto identificabile nell'accordo di filiera riguardo a contratti stipulati con Organizzazioni di produttori. Il contenuto del contratto deve riportare gli estremi del riconoscimento dell'Organizzazione (normativa, Ente che ha effettuato il riconoscimento, periodo, ecc). Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 70% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.

11.1.5: dimostrazione da parte del richiedente di adesione a una Organizzazioni Interprofessionali (OI). (Vedi accordo di filiera)

11.1.6: il punteggio è attribuito nel caso sia esplicitamente citato nell'accordo di filiera che l'impresa acquirente dimostri di fornire servizi oggettivi e verificabili (es. assistenza tecnica, controlli sui prodotti, ecc) ai produttori di base da cui acquista la materia prima. La fornitura di servizi può essere comprovata da specifiche clausole inserite nei contratti o da accordi separati, riferiti ai contratti stessi e nel caso di conferimento da statuto o regolamento. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 70% della materia prima oggetto di investimento sia connessa a specifici servizi.

2. Garanzie ambientali

Codice	Descrizione	Punti	Richiesta
11.2.1	adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Reg. (CE) n. 1121/2001 (EMAS), riferita al sito oggetto di investimento, posseduta da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda ed in corso di validità	2	
11.2.2	certificazione UNI EN ISO 14001 sistema di gestione ambientale certificato riferita al sito oggetto di investimento posseduta alla data di presentazione della domanda con obbligo di mantenimento per il periodo di vincolo	1	
11.2.3	interventi che adottano materiali di bioedilizia	3	
11.2.4	interventi volontari di mitigazione	1	
11.2.5	utilizzo di suolo zero	3	

Specifiche

11.2.1 e 11.2.2 la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato. Nel caso di investimenti rivolti a più impianti il punteggio è attribuito nel caso l'impianto/i certificati siano oggetto di almeno il 60% degli investimenti al netto della voce spese tecniche.

11.2.3 Bioedilizia con questo termine si definisce una forma di edilizia rispettosa dell'ambiente che opera in linea con la sostenibilità ambientale e utilizzando materiali certificati ecocompatibili/naturali secondo la normativa ISO 14025 prodotti realizzati da aziende certificate ISO 14001 che dovranno essere indicate e chiaramente identificabili (provenienza materiali da aziende certificate).

11.2.4 Si intendono quelle opere necessarie a ridurre l'impatto ambientale dovuto ad una infrastruttura come gli interventi per abbattere il rumore, contenere la diffusione degli inquinanti nell'aria, per creare fasce di vegetazione intorno alla infrastruttura. Dette opere devono essere realizzate in un ambito limitrofo alle zone dell'infrastruttura ed essere **volontarie**, cioè non oggetto di norme e prescrizioni e non computabili nel costo del progetto.

La dimostrazione comporta una descrizione di quanto si intende realizzare.

11.2.5 Si fa riferimento a quelle pratiche/iniziative utilizzate per ridurre gli effetti negativi del consumo del suolo nella sua forma più evidente e irreversibile che è l'impermeabilizzazione.

Si valuta l'uso del suolo intendendo come il suolo venga impiegato considerando una classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti o programmate per il futuro come ad esempio l'uso residenziale, industriale, commerciale, etc..

Ciò premesso, trattandosi di insediamenti industriali, verrà considerato nullo il consumo del suolo qualora gli interventi vengano effettuati su un sedime già edificato o su un'area già soggetta a copertura artificiale (es. cortili, piazzali, aree pavimentate o in terra battuta, altre coperture permanenti non necessariamente urbane).

Qualora si edifichi su suolo nudo, non impermeabilizzato, il punteggio non verrà assegnato.

La dimostrazione deve avvenire allegando planimetrie e documentazione fotografica esaustiva.

3. Certificazioni

Possedute alla data di presentazione della domanda con obbligo di mantenimento per il periodo di vincolo:

Codice	Descrizione	Punti	Richiesta
11.3.1	certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro riferita al sito oggetto di investimento	2	
11.3.2	certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare	2	
11.3.3	certificazione UNI EN ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari posseduta da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda ed in corso di validità	2	
11.3.4	certificazione International Food Standard (IFS)	2	
11.3.5	Global Standard for Food Safety (BRC)	2	
11.3.6	certificazione UNI EN ISO 50001 sistema di gestione dell'energia riferita al sito oggetto di investimento	2	
11.3.7	certificazione UNI ISO/TS 14067 Carbon footprint di prodotto	2	
11.3.8	certificazione Enviromental footprint secondo la metodologia di cui alla raccomandazione 2013/179/UE del 9 aprile 2013	2	
11.3.9	modello di organizzazione 231 ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001	2	
11.3.10	certificazioni di responsabilità sociale SA 8000	2	
11.3.11	soggetti in possesso di "rating di legalità delle imprese" (articolo 5-ter del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)	2	

Specifiche

La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato. Nel caso di investimenti rivolti a più siti si terrà conto delle certificazioni prodotte con indicato il sito oggetto di intervento, quindi per ottenere l'attribuzione del punteggio occorrerà che tutti i siti siano certificati in maniera specifica o che la certificazione presentata si riferisca a un sito oggetto di almeno il 60% del valore totale dell'investimento al netto della voce spese tecniche.

Tutte le certificazioni contraddistinte dal 11.3.1 al 11.3.8 per essere valutate dovranno comunque riferirsi allo stabilimento o sito produttivo facente parte dei parametri oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione della certificazione

4. Vantaggi occupazionali

Codice	Descrizione	Punti	Richiesta
11.4	valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività dell'impresa nel rispetto dei principi di stabilizzazione, crescita e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati con le RSU o con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale	2	

Specifiche

La dimostrazione deve avvenire producendo copia dell'accordo siglato con le Rsu e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Consolidamento e sviluppo di produzioni di qualità regolamentata

Codice	Descrizione	Punti	Richiesta
11.5.1	Produzioni biologiche - schema di calcolo: $(Q-Bio/Q-Tot)*100*0,1$		
11.5.2	Produzioni DOP - schema di calcolo: $(Q-DOP/Q-Tot)*100*0,1$		
	Produzioni IGP - schema di calcolo: $(Q-IGP/Q-Tot)*100*0,05$		

Specifiche

11.5.1 Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni ottenute, certificate ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato Q-Bio, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso Q-Tot, quali indicati nell'Allegato B.

La dimostrazione deve avvenire allegando l'attestato dell'Ente di certificazione accreditato, riferito ai prodotti oggetto di investimento, e dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale rappresentate riguardante i quantitativi di produzioni biologiche ottenute nel periodo di riferimento.

11.5.2 Produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 e successive modifiche e integrazioni (esclusa la tutela transitoria). Per il vino (DOC e DOCG) il riferimento è la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni DOP (0,1 punto per ogni punto percentuale) e 5 punti nel caso di produzioni IGP (0,05 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti Q-DOP/Q-IGP cui l’investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati DOP o IGP, Q-Tot, prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell’ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, quali indicate nell'allegato B.

La dimostrazione deve **avvenire** allegando l'attestato dell'Ente di certificazione accreditato, riferito ai prodotti oggetto di investimento, in cui risultino i quantitativi di produzioni certificate ottenute nel periodo di riferimento.

6. Interventi funzionali a migliorare l'efficienza energetica

Codice	Descrizione	Punti	Richiesta
11.6	Si tratta di interventi quali isolamento termico degli edifici, razionalizzazione, e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi. Tali interventi possono costituire fattore premiante solo se comportano un risparmio energetico maggiore o pari al 25% rispetto alla situazione di partenza, riferita allo stabilimento oggetto di investimento.	5	

Specifiche

L'attribuzione del punteggio è subordinata alla presentazione di una specifica relazione tecnica, firmata da professionista esperto, in cui venga dimostrato il risultato richiesto.

7. Innovazione tecnologica del ciclo produttivo

Il criterio premia progetti in cui l'innovazione tecnologica riferita ad investimenti in specifici impianti e macchinari di ultima generazione rappresenta una quota consistente dell'importo complessivo del progetto. In particolare:

Codice	Descrizione	Punti	Richiesta
11.7	percentuale di spesa = 50%	5	
	percentuale di spesa fra > 50% e < /= 80%	10	
	percentuale di spesa superiore all'80%	15	

Il carattere di innovazione tecnologica è riconoscibile solo se macchinari / impianti non siano di mera sostituzione o estensione dell’impianto già in essere ma apportino un

miglioramento nel processo produttivo in termini di efficientamento con la riduzione dei tempi di lavorazione, l'utilizzo di tecniche migliorative nel trattamento della materia prima, ecc, e un miglioramento qualitativo del prodotto finale sia da un punto di vista organolettico che di confezionamento ai fini della commercializzazione / acquisizione nuovi mercati.

Ai fini del calcolo della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. La quota di investimento da rapportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al fine del calcolo della percentuale è data dalla somma delle singole voci afferenti al raggruppamento "impianti e macchinari specifici" più le voci "condizionamento - climatizzazione" e "per celle frigo" afferenti al raggruppamento "impianti fissi". A supporto della metodologia precedentemente esposta occorre produrre uno specifico schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del caso, dettagliate le voci di spesa che concorrono alla definizione della quota di investimento utilizzata ai fini del calcolo percentuale. Detto schema deve risultare coerente con la disaggregazione di costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. Si specifica che nel caso di impianti di refrigerazione, condizionamento, atmosfera controllata, ecc. a servizio di celle frigo deve essere computato il solo costo dell'impianto, quale risulta dal preventivo di spesa, con esclusione delle opere fisse complementari quali pannellature, porte, infissi, ecc. Si sottolinea infine che le singole voci di spesa inserite nel raggruppamento "impianti e macchinari specifici" devono essere oggettivamente riconducibili al processo/prodotto cui l'investimento è finalizzato.

8. Interventi ubicati in area montana svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

Codice	Descrizione	Punti	Richiesta
11.8	Progetti destinati ad impianti ubicati in area montana svantaggiata	5	

9. Partecipazione a progetti di Filiera.

Codice	Descrizione	Punti	Richiesta
11.9	Partecipa a progetto di filiera come beneficiario diretto operazione 4.2.01	2	

Il Legale rappresentante

Allegato E)

RELAZIONE DESCRITTIVA SINTETICA DEL PROGETTO

ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013

SOGGETTO RICHIEDENTE

--

TITOLO DEL PROGETTO

--

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE

Descrizione <u>dettagliata</u> delle azioni progettuali previste (specificando per ciascuna gli obiettivi specifici, le modalità di svolgimento, le risorse necessarie e i tempi di realizzazione)

COSTO DEL PROGETTO

Riepilogo delle risorse necessarie per la realizzazione delle singole azioni progettuali previste

Il Legale Rappresentante

Allegato F)

TABELLE DI RIDUZIONE DELL'AIUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

Di seguito si riportano per il tipo di operazione analizzato gli schemi relativi alle singole fattispecie di possibili inadempienze individuate e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili

Descrizione impegno:

- Impegno al rispetto dei contratti di conferimento e fornitura nella forma approvata, con riferimento a clausole e impegni ivi contenuti. I contratti di conferimento costituiscono requisito di accesso e, in caso di determinati contenuti, elemento di premialità. Devono essere mantenuti /rinnovati fino al terzo anno successivo alla conclusione dell'investimento; possono essere sostituiti, in questo lasso di tempo in casi motivati, con accordi analoghi previa comunicazione all'Amministrazione regionale e successivamente autorizzati.

FATTISPECIE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Modifiche contrattualistiche non comunicata o realizzata contro parere negativo: $10\% < \text{incidenza} \leq 20\%$ sul totale della materia prima originariamente contrattualizzata;	10%
Modifiche contrattualistiche non comunicata o realizzata contro parere negativo: $20\% < \text{incidenza} \leq 30\%$ sul totale della materia prima originariamente contrattualizzata;	20%
Modifiche contrattualistiche non comunicata o realizzata contro parere negativo: $30\% < \text{incidenza} \leq 40\%$ sul totale della materia prima originariamente contrattualizzata;	30%
Modifiche contrattualistiche non comunicata o realizzata contro parere negativo: $40\% < \text{incidenza}$ sul totale della materia prima originariamente contrattualizzata.	100%

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli e documentali

Parametri di valutazione: tipologia e consistenza del progetto.

Descrizione impegno:

- Vincolo di destinazione su beni mobili ed immobili:

FATTISPECIE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Dismissione/cambio destinazione d'uso del bene/porzione di bene finanziato nel corso del periodo vincolativo	Proporzionale al periodo di mancato rispetto del vincolo

Condizioni:

Impegno dal pagamento finale al termine del periodo vincolativo

Modalità di rilevazione: risultato dei controlli in situ, ex post e documentali

Parametri di valutazione: momento di interruzione vincolo di destinazione e entità del contributo.

Descrizione impegno:

- In caso di attribuzione del punteggio per certificazioni descritte al punto 11 dell'Avviso pubblico sull'operazione 4.2.01 in modalità filiera con obbligo di vincolo: impegno a mantenere le certificazioni che hanno costituito elemento di premialità per il periodo di vincolativo dell'investimento.

FATTISPECIE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
mancato rispetto del vincolo per un periodo inferiore a 2 anni;	10%
mancato rispetto del vincolo per un periodo > 2 anni e 4 anni;	20%
mancato rispetto del vincolo per un periodo superiore a 4 anni.	30%

Condizioni:

Impegno dal pagamento finale al termine del periodo vincolativo

Modalità di rilevazione: risultato dei controlli ex post documentali

Parametri di valutazione: momento di interruzione certificazione e entità del contributo.

Allegato G)

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa

LAVORI PREVISTI	PREVENTIVO DITTA PRESCELTA		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	
Opere edili complementari:							
1)							
2)							
Prefabbricati:							
1)							
2)							
Impianti fissi:							
Elettrico:							
1)							
2)							
Condizionamento – climatizzazione:							
1)							
2)							
Per celle frigo (refrigerazione, atmosfera controllata):							
1)							
2)							
Termico:							
1)							
2)							
Idrico:							
1)							
2)							
Depurazione:							
1)							
2)							
Antincendio:							

1)								
2)								
Controllo e sorveglianza:								
1)								
2)								
Telefonico, trasmissione dati:								
1)								
2)								
Per la produzione di energia da fonti rinnovabili:								
1)								
2)								
Altro:								
1)								
2)								
Impianti, macchinari e attrezzature specifiche:								
per ritiro e ricezione								
1)								
2)								
per macellazione								
1)								
2)								
per lavorazione tal quale								
1)								
2)								
per trasformazione								
1)								
2)								
per magazzini stagionatura								
1)								
2)								
per confezionamento								
1)								
2)								
fissi per movimentazione								

1)								
2)								
recupero e smaltimento rifiuti e sottoprodotti agroindustriali								
1)								
2)								
Altro								
1)								
2)								
Macchinari e attrezzature generiche:								
Per movimentazione:								
1)								
2)								
Per trasporto:								
1)								
2)								
Per pesatura:								
1)								
2)								
Per pulizia ambienti:								
1)								
2)								
Per punto vendita:								
1)								
2)								
Per laboratorio:								
1)								
2)								
Per spogliatoi:								
1)								
2)								
Hardware:								
1)								
2)								
Altro:								

1)							
2)							
Investimenti immateriali							
Acquisto di software:							
1)							
Creazione e/o implementazione siti internet:							
1)							
Acquisto di brevetti e licenze:							
1)							

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione asseverata da professionista/i di provata esperienza, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile, come specificato nell'Avviso pubblico dell'operazione 4.2.01 in modalità filiera.

Nel caso la spesa riguardi interventi di completamento di strutture e/o impianti già in essere, è ammessa la presentazione di un'unica offerta.

Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante, asseverato da professionista/i di provata esperienza e datato.

“ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA”

DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO

DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005

MICROIMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) N. Occupati < 10 (ULA)
- 2) Fatturato annuo \leq 2 Meuro

oppure

- 2) Totale di bilancio \leq 2 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente

alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

PICCOLA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) N. Occupati (ULA) ≥ 10 e < 50
- 2) Fatturato annuo $> 2 \leq 10$ Meuro

oppure

- 2) Totale di bilancio > 2 e ≤ 10 Meuro

I dati devono riferirsi all’ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all’impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell’impresa o dai conti consolidati nei quali l’impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure

congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

MEDIA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) N. Occupati (ULA) ≥ 50 e < 250
- 2) Fatturato annuo $> 10 \leq 50$ Meuro

oppure

- 2) Totale di bilancio > 10 e ≤ 43 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto "IMPRESA ASSOCIATA", un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75(*) 3,33(**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75(****)

(*) – $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) – $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) – $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) – $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende pertanto l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie

della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

IMPRESA AUTONOMA

E' considerata autonoma l'impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente **si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti** (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

- c) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti**, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA INTERMEDIA

La definizione di impresa intermedia trova supporto esclusivamente al comma 3) dell'articolo 28 del Reg. (CE) 1698/2005.

Le imprese intermedie rappresentano una categoria di grandi imprese che soddisfano **in alternativa** una delle seguenti condizioni:

- N. Occupati (ULA) ≥ 250 e < 750
- Fatturato annuo ≥ 50 Meuro < 200 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, **può essere preso a riferimento solo il parametro degli occupati.**

Il rispetto del parametro preso a riferimento deve seguire la stessa metodologia fissata nel D.M. 18/04/2005 per le imprese di dimensione minore.

Allegato J)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN "DE MINIMIS"

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante di:**

SEZIONE 2 – Anagrafica soggetto richiedente				
Soggetto richiedente	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. Prov
Dati richiedente	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'Avviso pubblico sull'operazione 4.2.01 del PSR 2014-2020 in modalità filiera, **per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013);

Nel rispetto, inoltre, di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Appendice I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- .. che l'impresa rappresentata **NON È CONTROLLATA, NÉ CONTROLLA**, direttamente o indirettamente¹, altre imprese aventi sede legale in Italia;
- .. che l'impresa rappresentata **CONTROLLA ovvero È CONTROLLATA**, direttamente o indirettamente, le/dalle imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'appendice II:

Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		
Tipologia di relazione					

Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		
Tipologia di relazione					

Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		
Tipologia di relazione					

Sezione B - Rispetto del massimale

- 1) che l'**esercizio finanziario** (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____ ;
- 2) che l'impresa rappresentata, **congiuntamente all'impresa/e precedentemente indicata/e ad essa/e collegata a monte e/o a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica"** e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3,

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (appendice I, Sez. A)

comma 8, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di fusioni/acquisizioni, nell'esercizio finanziario corrente nonché nei due esercizi finanziari precedenti:

.. **NON HA BENEFICIATO** di aiuti pubblici in regime "de minimis"²;

.. **HA BENEFICIATO** dei seguenti aiuti in regime "de minimis"³:

	Denominazione, CF e P.IVA dell'impresa beneficiaria degli aiuti de minimis	Riferimento normativo comunitario e di settore	Ente concedente	Provvedimento di concessione (estremi e data)	Importo dell'aiuto de minimis	
					Concesso	Effettivo ⁴
1						
2						
3						
4						
5						
6						
TOTALE:						

Ai fini della verifica del rispetto del massimale previsto dal regolamento applicato, l'impresa

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente, in relazione a quanto precedentemente dichiarato, qualunque variazione intervenuta dopo la presentazione dell'istanza di sostegno;

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 **allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.**

Luogo e data _____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Appendice I, Sez. B)

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il "de minimis" usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Appendice I, Sez. B)

⁴ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (appendice I, Sez. B).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni soggetto candidato a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** - rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 - che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’Amministrazione, con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione X fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto** non all’importo in eccedenza, ma **all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione X** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo)**, nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione:

- le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente;
- le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «**un’impresa unica**» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Appendice II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte del soggetto richiedente ovvero dal soggetto referente in caso di raggruppamenti.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende **l'anno fiscale** dell'impresa.

Qualora le imprese facenti parte dell' “impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3 (8) del Reg. 1407/2013/UE) tutti gli aiuti in “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il “de minimis” ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art. 3 (9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti in “de minimis” ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. L'impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque indicare - nella colonna “erogato a saldo” - l'importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della scissione.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie del trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del “de minimis” in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto in “de minimis” imputato al ramo ceduto.

Il caso di “affitto di ramo d'azienda” non comporta nessun cambiamento circa l'imputazione del “de minimis” che rimane pertanto assegnato al soggetto nei favori del quale è stato originariamente concesso.

DICHIARAZIONE DE MINIMIS

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

(DA COMPILARE DA PARTE DI CIASCUNA COLLEGATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO UE 1407/2013)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

- ** CONTROLLATA
- ** CONTROLLANTE
- ** ALTRA RELAZIONE _____

dell'impresa richiedente:

_____ (denominazione/ragione sociale, forma giuridica, sede)

In relazione a quanto previsto dall'Avviso pubblico sull'operazione 4.2.01 in modalità filiera **per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013);

Nel rispetto, inoltre, di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Appendice I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA⁵

- .. che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO**, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto in regime "de minimis";
- .. che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI**, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti in regime "de minimis":

	Impresa cui è stato concesso il "de minimis"	Ente concedente	Riferimento normativo comunitario e di settore	Provvedimento di concessione e data	Importo dell'aiuto de minimis	
					Concesso	Effettivo ⁶
1						
2						
3						
				TOTALE:		

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato:

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente, in relazione a quanto precedentemente dichiarato, qualunque variazione intervenuta dopo la presentazione dell'istanza di sostegno;

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 **allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.**

Luogo e data _____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

⁵ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

⁶ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (appendice I, Sez. B).